



# COMUNE DI TREVISO

---

area: I

codice ufficio: 41T SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTARIO E  
TARIFFARIO  
DEL 30/05/2022

OGGETTO: concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del Comune di Treviso – estensione della durata contrattuale al 31.12.2022 e approvazione addendum contrattuale - CIG 6393642848

Onere: € 0 = IVA compresa.

**OGGETTO: concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del Comune di Treviso – estensione della durata contrattuale al 31.12.2022 e approvazione addendum contrattuale - CIG 6393642848**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO

**Premesso che:**

- con determinazione n.1492 del 15.09.2015 del Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze è stata indetta una gara mediante procedura aperta per l'affidamento della concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del Comune di Treviso con il codice identificativo della gara (C.I.G.) n. 6393642848;
- con determinazione n.1980 del 24.11.2015 del Dirigente degli Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti è stata aggiudicata la concessione del servizio di riscossione coattiva, per mezzo di gara esperita in data 12.11.2015, alla società "AREARISCOSSIONI SRL" ora Area S.r.l. con sede in Mondovì (CN);
- in data 12 febbraio 2016 è stato sottoscritto il contratto (Rep. n. 109013 – Racc. n.33440) tra ex Area riscossioni srl ora Area srl e il Comune di Treviso registrato a Treviso il 16.02.2016 al n. 2314 serie 1T, attraverso il quale è stato affidato l'incarico del servizio di riscossione coattiva al Concessionario, come in oggetto;
- l'art. 4 del contratto sopra citato prevede la durata quinquennale della concessione con decorrenza dal 01.01.2016 e con scadenza il 31.12.2020;

**Vista** la determina n.1736 del 18.10.2021 che ha prorogato la scadenza del contratto, a seguito dell'introduzione dell'art. 68 del DL n.18/2020, al 22.06.2022, pari ai giorni di sospensione dell'attività del concessionario a seguito degli interventi normativi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visto** l'art. 1, commi da 784 a 815, Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che ha introdotto la riforma della riscossione degli enti locali, e il comma 789 della normativa suddetta che ha disposto che i contratti in corso alla data del 1°gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono adeguati, entro il 30 giugno 2021 e ss.mm.ii., alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814;

**Vista** altresì la convenzione Prot. n.127572 del 02.09.2021, di utilizzo del servizio Sepa SDD relativamente alla riscossione, oggetto del presente contratto.

**Preso atto:**

- dell'art.6 del contratto dove si stabilisce l'importo affidato annuo che è stato stimato in euro 115.560,00 pari al 4,28% di euro 2.700.000,00;
- dell'art. 7 ove viene individuato il Direttore all'esecuzione del contratto ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 nel Responsabile del Procedimento.
- dell'art.106 "*modifica di contratti durante il periodo di efficacia*" del Codice dei Contratti al comma 1 lettera c) D. Lgs. n. 50/2016, ove prevede la possibilità di introdurre varianti modificative dei contratti in corso di esecuzione, subordinandola all'esistenza di condizioni con caratteri di imprevisto o di imprevedibilità.

- che non verranno modificate le condizioni economiche del contratto in accordo con il concessionario Area srl ma che è necessario permettere al concessionario di riprendere e recuperare l'attività dopo la sospensione del contratto perdurata dal 08.03.2020 al 31.08.2021.

**Ritenuto**, per i motivi sopra esposti di approvare la sottoscrizione dell'addendum contrattuale allegato alla presente **(All. A)**.

**Considerato, che:**

- dal 01.09.2021 il concessionario ha potuto riprendere, dopo un lungo periodo di sospensione, l'attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme non versate spontaneamente dai contribuenti;
- la sospensione dal 08.03.2020 al 31.08.2021 disposta dall'art.68 del DL18/2020 ha reso inefficaci i nuovi strumenti forniti dalla legge 160/2019, in particolar modo, l'accertamento esecutivo: da un lato il Comune poteva emettere accertamenti esecutivi dopo il 31.05.2020 dall'altro gli era preclusa la possibilità di poter recuperare coattivamente le somme non versate dai contribuenti;
- la sospensione del contatto in questo periodo di tempo ha reso inefficace anche il recepimento repentino della riforma della riscossione di cui al comma 789 della L.160/2019, dapprima indicato al 01.01.2021, termine poi rinviato al 01.07.2021, con la concomitante sospensione dell'attività per i concessionari bloccata, di fatto, sino al 31.08.2021;
- le azioni esecutive e cautelari sono riprese dal 01.10.2021 in quanto i contribuenti avevano tempo sino al 30.09.2021 per effettuare il pagamento integrale delle somme già richieste o eventualmente per richiederne la rateizzazione.

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, opportuno:

- prorogare il regime di affidamento in concessione, fino al 31.12.2022 compreso, con la Società Area srl con sede legale in Mondovì (CN), Via Torino n.10/B (c.f./P.iva 02971560046) per il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del Comune di Treviso, alle condizioni previste nel contratto Rep. n. 109013 raccolta n. 33440 stipulato il 12.02.2016; questo per permettere al concessionario affidatario del servizio la prosecuzione dell'attività e per consentirgli di lavorare i carichi affidati ed accumulati durante la sospensione dell'attività imposta per legge.
- derogare all'art.33 del capitolato speciale, allegato al contratto, rubricato "*atti successivi alla scadenza contrattuale*"; gli obblighi del contratto sopracitato rimarranno in essere sino all'incasso delle somme affidate ovvero sino al completo discarico delle stesse ed il concessionario proseguirà l'attività di incasso anche dopo il 31.12.2022.

**Dato atto, che:**

- il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e che ogni responsabile per le entrate di propria competenza provvederà ad assumere i relativi impegni di spesa con l'approvazione delle liste di carico avviate alla riscossione coattiva;
- non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 con conseguente obbligo di astensione ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62.

- l'addendum contrattuale è stipulato con scrittura privata mediante scambio tra le parti della proposta e della reciproca accettazione apposta in calce.

**Visti:**

- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii in particolare l'art. 192 c. 1, il quale dispone che la stipulazione dei contatti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento;
- il D. Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici;
- il D. Lgs. 33/2013, cosiddetto "*Decreto Trasparenza*" art. 23 e 37;
- il D.L. n. 6 del 23.02.2020 convertito con legge n. 13 del 5.3.2020 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*"
- la DCC n. 86 del 22.12.2021 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 326 del 16.11.2021;
- la DCC n. 87 del 22.12.2021 che ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024 ed allegati;
- la DGC n. 401 del 28.12.2021 esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024.

**Attestati:**

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2022/2024 sopra richiamato;
2. il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. nella Legge n. 102/2009);

**Richiamato** il comma 1 dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

**Visti:**

- l'atto di organizzazione del Settore Ragioneria e Finanze e dell'attività del Dirigente del Settore Prot. n. 53499 dell'11.04.2022 a firma del Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze;
- il provvedimento dirigenziale Prot. n. 140246 del 29.09.2021 di conferimento alla dr.ssa Bergamo Lara dell'incarico della posizione organizzativa denominata "*Servizio Tributario e Tariffario*" a decorrere dal 01.10.2021 e sino al 30.09.2023.

**DETERMINA**

1. di dare atto che la premessa narrativa del presente provvedimento forma parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di prorogare **fino al 31.12.2022 compreso** il contratto con la Società Area srl con sede legale in Mondovì (CN), Via Torino n.10/B (c.f./P.iva 02971560046) per il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del Comune di Treviso Rep. n. 109013 raccolta n. 33440 stipulato il 12.02.2016 alle medesime condizioni economiche;

3. di approvare il perfezionamento dell'addendum contrattuale allegato con la ditta Aea srl mediante scambio tra le parti dello stesso con la reciproca sottoscrizione in calce delle parti **(all.A)**;
4. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti presenti nel bilancio di previsione e che ogni responsabile per le entrate di propria competenza provvederà ad assumere i relativi impegni di spesa per l'esecuzione del contratto con l'approvazione delle liste di carico avviate alla riscossione coattiva e l'eventuale riconoscimento dei discarichi presentati dal concessionario;
5. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della L.136/2010 s.m.i., il codice **CIG** da riportare è il **n. 6393642848**;
6. di procedere, ai fini della liceità, correttezza e trasparenza, alla pubblicazione del presente atto sul sito del comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Provvedimenti";
7. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del responsabile dell'esecuzione del contatto, ai servizi comunali interessati.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA